Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 gennaio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1951, n. 1577.
Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi alle modifiche apportate all'art. 3 dell'Accordo italo-americano sui cimiteri di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Sono approvati gli scambi di Note effettuati a Washington fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 18 dicembre 1947-19 aprile 1948, relativi alle modifiche apportate all'art. 3 dell'Accordo italo-americano sui cimiteri di guerra del settembre 1946, reso esecutivo con decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI
VANONI — CAPPI
SCELBA — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Scambi di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi alle modifiche apportate all'art. 3 dell'Accordo Italo-Americano sui cimiteri di guerra.

The Italian Embassy presents its compliments to the Department of State and has the honor to bring to the Department's attention a new provision adopted by the Italian Government with regard to American war cemeteries.

As known to the Department of State, article 3 of the agreement reached through an exchange of notes in September 1946 at Rome, between the Italian Ministry of Foreign Affairs and the United States Embassy, provides that « if in the future the Government of the United States wishes to establish permanent cemeteries or erect memorials in Italy, the Italian Government will exercise its power of Eminent Domain to acquire title to such sites and grant to the United States the right of use therein in perpetuity upon payment by the United States of cost compensation therefore ».

Upon instructions received, the Italian Embassy has the honor to inform the Department of State that the Italian Government, wishing to give a token of friendship to the Government and people of the United States, has now decided to grant the American Government the free use of the sites selected for the establishment of war cemeteries.

It would have been the sincere desire of the Italian Government to proceed to a veritable donation of the land involved, but it was not possible to reach such a solution because not consented by existing regulations. On the other hand the advantages that the American Government will draw from such a free cession will be practically the same as those deriving from a donation, since the free use is granted for as long as the selected sites will be destined to military cemeteries.

In the light of the foregoing the Italian Government has the honor to request the American Government to consider the first paragraph of article 3 of the aforesaid agreement modified as follows: « The Italian Government grants gratuitously to the American Government the right of use of the sites selected for permanent American military cemeteries in Italy, to last as long as the American authorities will use such sites as war cemeteries ».

Washington, D. C., December 18, 1947.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

January 21, 1948

Excellency,

I have the honor to acknowledge the receipt of your note no. 11332 of December 18, 1947 stating that the Italian Government has decided, as a token of friendship to the Government and people of the United States, to grant to the Government of the United States the free use of the sites selected as permanent United States military cemeteries and proposing that the first paragraph of Article 3 of the agreement reached by an exchange of notes in September 1946 between the Italian Ministry of Foreign Affairs and the American Embassy at Rome be modified to read as follows: « The Italian Government grants gratuitously to the American Government the right of use of the sites selected for permanent American military cemeteries in Italy, to last as long as the American authorities will use such sites as war cemeteries ».

I wish to express to you and through you to the Italian Government the profound appreciation of the Government and people of the United States for this most generous gift which will further strengthen the strong bonds of sympathy and friendship between our two countries. To All Americans, and particularly to those who lost their loved ones in the course of our common effort against the enemy, the land so graciously offered by the Italian Government will forever be hallowed land. On their behalf I assure you of the heartfelt thanks and gratitude for this most magnanimous gift.

The Government of the United States is happy to agree to the proposed change in Article 3 of the agreement.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

For the Secretary of State
JOHN E. PEURIFOY

Signor
Alberto TARCHIANI
Italian Ambassador

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

The Secretary of State presents his compliments to His Excellency the Italian Ambassador and has the honor to refer to the Embassy's note no. 11332 of December 18, 1947 and the Department's reply of January 21, 1948 regarding the free use of sites in Italy selected for the establishment of permanent United States military cemeteries and the proposed modification of Article 3 of the agreement reached by an exchange of notes in September 1946 between the Italian Ministry of Foreign Affairs and the American Embassy at Rome.

The Department assumes that in suggesting a modification of the « first paragraph » of Article 3 of this agreement, it was intended that the last two sentences of Article 3 be retained. In order that there may be no misunderstanding on this point, it is suggested that the Embassy's note and the Department's reply be amended to read « the first sentence of Article 3 » rather than « the first paragraph of Article 3 ».

The Department would appreciate the Embassy's confirming its understanding in this regard.

Department of State, Washington, March 24, 1948.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

The Italian Ambassador present his compliments to the Honorable the Acting Secretary of State and has the honor to refer to the Department's note of March 24, 1948 regarding the exchange of notes between the Department and the Embassy on the subject of the establishment in Italy of permanent United States military cemeteries.

In this connection the Embassy confirms its understanding that, in suggesting a modification of the first paragraph of Article 3 of the agreement reached on the above mentioned subject by an exchange of notes in September 1946 between the Italian Ministry of Foreign Affairs and the American Embassy at Rome, it was intended that the last two sentences of Article 3 be retained.

The Embassy therefore agrees that its note and the Department's reply be amended to read « the first sentence of Article 3 » rather than « the first paragraph of Article 3 ».

Department of State, Washington, D. C.,
April 19, 1948.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1578.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 2 settembre 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa concluso a Parigi il 2 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA —
LA MALFA — SPATARO —
VANONI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accord sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, du Royaume de Grèce, de la République Irlandaise, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royame de Suède, de la République Turque et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

Considérant qu'aux termes de l'article 40, paragraphe (*a*) du Statut du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, les représentants des Membres et le Secrétariat jouissent sur les territoires des Membres des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;

Considérant qu'aux termes du paragraphe (*b*) de l'article précité, les Membres du Conseil se sont engagés à conclure un Accord en vue de donner effet aux dispositions dudit paragraphe;

Considérant que le Comité des Ministres a décidé de recommander aux Gouvernements des Membres l'adoption des dispositions ci-dessous;

Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Personnalité, capacité

Art. 1er

Le Conseil de l'Europe possède la personnalité juridique. Il a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.

Le Secrétaire Général prend, au nom du Conseil, les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 2

Le Secrétaire Général collabore, en tous temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout usage abusif des privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent Accord.

TITRE II

Biens, fonds et avoirs

Art. 3

Le Conseil, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Comité des Ministres y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures de contrainte et d'exécution.

Art. 4

Les locaux et bâtiments du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire.

Art. 5

Les archives du Conseil et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables où qu'ils se trouvent.

Art. 6.

Sans être astreint à aucun contrôle, règlementation ou moratoire financiers :

a) le Conseil peut détenir toutes devises et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ;

b) le Conseil peut transférer librement ses fonds d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque, et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie ;

c) dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des alinéas *a*) et *b*) ci-dessus, le Conseil de l'Europe tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernement de tout Membre dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts.

Art. 7

Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés :

a) de tout impôt direct; toutefois, le Conseil ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique ;

b) de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, à l'égard des articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions agréées, par le Gouvernement de ce pays ;

c) de tous droits de douanes, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

TITRE III

Communications

Art. 8

Le Comité des Ministres et le Secrétaire Général bénéficient sur le territoire de chaque Membre, pour leurs communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par ce Membre à la mission diplomatique de tout autre Gouvernement.

La correspondance officielle et les autres communications officielles du Comité des Ministres et du Secrétariat ne pourront être censurées.

TITRE IV

Représentants au Comité des Ministres

Art. 9

Les représentants au Comité des Ministres jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction ;

b) inviolabilité de tous papiers et documents ;

c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ;

d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions ;

e) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable ;

f) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Art. 10

En vue d'assurer aux représentants au Comité des Ministres une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Art. 11

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le Comité des Ministres. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Art. 12

a) Les dispositions des articles 9, 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

b) Au sens des articles 9, 10, 11 et 12 *a*) ci-dessus, le terme « représentant » est considéré comme comprenant tous les représentants, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

TITRE V

Représentants à l'Assemblée Consultative

Art. 13

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée Consultative et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l'Assemblée ou en revenant.

Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes :

a) par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire ;

b) par les Gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Art. 14

Les représentants à l'Assemblée Consultative et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 15

Pendant la durée des sessions de l'Assemblée Consultative, les représentants à l'Assemblée et leurs suppléants, qu'ils soient parlementaires ou non, bénéficient:

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays;

b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'il se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée Consultative ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un représentant ou d'un suppléant.

TITRE VI
Agents du Conseil

Art. 16

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 ci-dessous, le Secrétaire Général et le Secrétaire Général adjoint, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Art. 17

Le Secrétaire Général déterminera les catégories des agents auxquels s'appliquent en tout ou partie, les dispositions de l'article 18 ci-dessous. Il en donnera communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des agents compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres.

Art. 18

Les agents du Conseil de l'Europe:

a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle et dans la limite de leurs attributions;

b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Conseil de l'Europe;

c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et formalités d'enregistrement des étrangers;

d) jouissent en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé;

e) jouissent ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;

f) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

Art. 19

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux agents dans l'intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général peut et doit lever l'immunité accordée à un agent dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait l'exercice normal d'une action de justice et pourrait être levée sans que cette mesure portât préjudice aux intérêts du Conseil. A l'égard du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint le Comité des Ministres a qualité pour prononcer la levée des immunités.

TITRE VII
Accords complémentaires

Art. 20

Le Conseil pourra conclure avec un ou plusieurs Membres des accords complémentaires aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions du présent Accord Général.

TITRE VIII
Litiges

Art. 21

Tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil, est soumis à un arbitrage administratif dont les modalités sont déterminées par arrêté du Secrétaire Général approuvé par le Comité des Ministres.

TITRE IX
Dispositions finales

Art. 22

Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. L'Accord entrera en vigueur dès que sept signataires auront déposé un istrument de ratification.

Toutefois, en attendant l'entrée en vigueur de l'Accord dans les conditions prévues au paragraphe précédent, les signataires conviennent, afin d'éviter tout délai dans le bon fonctionnement du Conseil, de le mettre à titre provisoire en application dès sa signature, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord Général.

Fait à Paris, le 2 septembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera la copie certifiée conforme à tous les signataires.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
LOUIS SCHEYVEN

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:
J. C. W KRUSE

Pour le Gouvernement de la République Française:
ALEXANDRE PARODI

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:
C. XANTHOPOULOS PALAMAS

Pour le Gouvernement de la République Irlandaise:
SEAN MURPHY

Pour le Gouvernement de la République Italienne:
GIUSTINIANI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
ANT. FUNCK

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
W. C. POSTHUMUS MEYJES

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:
ROLF ANDVORD

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:
K. I. WESTMAN
(Sous réserve de ratification avec l'assentiment du Riksdag)

Pour le Gouvernement de la République Turque:
N. MENEMENCIOGLU

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:
OLIVER HARVEY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 13 dicembre 1951, n. 1579.

Concessione dei seguenti contributi: lire 4.000.000 alla Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens); lire 2.000.000 all'Istituto per l'Oriente; lire 2.000.000 alla Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione dei seguenti contributi:

lire 4.000.000 a favore dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani (Italica Gens);

lire 2.000.000 a favore dell'Istituto per l'Oriente;

lire 2.000.000 a favore della Scuola archeologica di Atene e Missioni scientifiche nel Levante.

Art. 2.

Alla spesa complessiva di lire 8.000.000 di cui all'art. 1 si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951, n. 1580.

Soppressione, con effetto dal 1° ottobre 1951, di uno dei posti di insegnante tecnico-pratica di sartoria di ruolo, previsti dalla tabella organica della Scuola professionale per la donna in Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vista la tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna di Padova, con annessa scuola professionale femminile, allegata al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2118, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45, del 23 febbraio 1934;

Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze di servizio, con effetto dal 1° ottobre 1951, un posto di maestra di laboratorio di maglieria di ruolo nella predetta scuola professionale femminile e di sopprimere, dalla stessa data, uno dei due posti di maestra di laboratorio di sartoria di ruolo esistenti presso la scuola stessa;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, con il quale, fra l'altro, le maestre di laboratorio assumono la qualifica di insegnanti tecnico-pratiche;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1951, presso la scuola professionale femminile annessa alla Scuola di magistero professionale per la donna di Padova, viene istituito un posto di insegnante tecnico-pratica di maglieria di ruolo, e, dalla stessa data, viene soppresso uno dei due posti di insegnante tecnico-pratica di sartoria di ruolo previsti dalla tabella organica della predetta scuola, allegata al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2118.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951, n. 1581.

Trasformazione, con effetto dal 1° ottobre 1951, in posto di applicato di ruolo, del posto di applicato incaricato, previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Teramo, annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2074.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vista la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Teramo, annessa al regio decreto 31 ago-

sto 1933, n. 2074, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1934;

Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, il posto di applicato incaricato, previsto dalla suddetta tabella organica, in posto di applicato di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1951, il posto di applicato incaricato, previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Teramo, annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2074, è trasformato in posto di applicato di ruolo.

La spesa derivante dall'istituzione del posto di applicato di ruolo sarà fronteggiata con le economie conseguenti dalla soppressione del posto di applicato incaricato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1582.

Disposizioni per la formazione dei ruoli delle imposte dirette per il primo semestre 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, che delega l'emanazione delle norme necessarie per la prima applicazione del sistema di riscossione previsto negli articoli 18 e 19 della stessa legge;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per il primo semestre dell'anno 1952, le imposte sui redditi dei terreni, sui redditi agrari, sui redditi dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *A*, *B* e *C*-1, a carico dei contribuenti non tassabili in base a bilancio, sono dovute sulla metà dei redditi iscritti o iscrivibili a ruolo per l'anno 1951.

L'imposta complementare progressiva sul reddito per il primo semestre dell'anno 1952 è dovuta sulla metà dei redditi indicati nel comma precedente, con l'aliquota corrispondente all'intero ammontare dei redditi stessi.

Art. 2.

Per il primo semestre dell'anno 1952, le società e gli enti tassabili in base a bilancio saranno iscritti provvisoriamente a ruolo per la metà dei redditi risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1950. Per l'esercizio finanziario 1952-53, saranno iscritti provvisoriamente a ruolo per l'intero ammontare dei redditi risultanti dai bilanci sopra indicati.

La tassazione definitiva di conguaglio sarà eseguita:

a) per il primo semestre 1952, sulla metà dei redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952;

b) per l'esercizio finanziario 1952-53, sull'intero ammontare dei redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario suddetto.

Per l'esercizio 1953-54, l'iscrizione provvisoria sarà operata sui redditi risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1951, e la tassazione di conguaglio sui redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 3.

Per il primo semestre dell'anno 1952, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi della categoria *C*-2 è dovuta, in via provvisoria, sulla metà dei redditi definitivamente accertati per l'anno 1950. Per l'esercizio finanziario 1952-53 l'imposta predetta è dovuta, in via provvisoria, sull'altra metà dei redditi sopra indicati.

La tassazione definitiva di conguaglio dell'importo complessivo dei redditi provvisoriamente iscritti a termini del comma precedente sarà eseguita in base alla dichiarazione dei redditi corrisposti nell'anno solare 1952, da presentarsi a' sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e delle rettifiche e degli accertamenti eventualmente proposti dall'amministrazione.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche per le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie indicati nell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 5.

Per la riscossione dei tributi afferenti il primo semestre 1952, previsti negli articoli precedenti, è autorizzata l'emissione di ruoli di tre rate, scadenti rispettivamente il 10 febbraio, il 10 aprile e il 10 giugno 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1951, relativo alla costituzione del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° gennaio 1951-31 dicembre 1952;

Ritenuto che il consigliere di Stato dott. Francesco Miraglia, componente di detto Consiglio in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il prefetto della Repubblica dott. Francesco Bartolotta, capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominato componente del Consiglio superiore di statistica in sostituzione del dott. Francesco Miraglia, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1951
Registro Presidenza n. 57, foglio n. 154. — FERRARI

(247)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1951.

Tariffe delle prestazioni effettuate dal R.I.Na. per conto dell'Amministrazione dello Stato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER IL TESORO E PER I TRASPORTI

Visto l'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 23 maggio 1947, che concerne la determinazione del sistema di retribuzione delle prestazioni effettuate dal R.I.Na. per conto della Amministrazione statale, nonchè la fissazione delle relative tariffe;

Viste le lettere n. 21806 del 28 settembre 1948 del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile, e n. 159155 del 6 aprile 1951 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, con le quali vengono approvate le postelencate tariffe proposte dal Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Le prestazioni effettuate dal R.I.Na. per conto dell'Amministrazione dello Stato sono le seguenti e le relative tariffe quelle a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. *Partecipazione di funzionari a Commissioni convocate dalla autorità marittima centrale e periferica*:

a) partecipazione a Commissioni convocate dall'autorità marittima periferica: L. 1500 per ogni seduta;

b) partecipazione a Commissioni convocate dall'autorità marittima centrale: L. 3000 per ogni giornata di assenza del funzionario dell'ufficio.

2. *Pareri tecnici come consulenti dell'autorità marittima*:

a) per pareri dati in base a documentazioni di archivio, escludendo appositi accessi fuori ufficio ed implicanti non più di una giornata di lavoro: da L. 750 a L. 3000 secondo l'impegno dei funzionari incaricati.

Per pareri implicanti studi speciali: L. 3000 per ogni ulteriore giornata di impegno;

b) per pareri subordinati a particolari accertamenti con accessi fuori ufficio o fuori sede: L. 3000 per ogni giornata intera di assenza, L. 1500 per ogni mezza giornata di assenza e da L. 750 a L. 3000 per la redazione del parere secondo l'impegno.

Per le prestazioni da effettuarsi fuori delle sedi di ufficio del R.I.Na., oltre alle tariffe, come sopra indicate, verranno rimborsate le spese di viaggio e corrisposta la diaria giornaliera stabilita per il personale dello Stato, in base al grado di equiparazione.

Il pagamento delle suddette spese verrà effettuato per le prestazioni fatte dal R.I.Na. a decorrere dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto verrà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1951

Il Ministro per la marina mercantile
PETRILLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per i trasporti
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1951
Registro Marina mercantile n. 19, foglio n. 141. — CESARI

(296)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i Comuni del distretto di Pontassieve, in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pontassieve, in provincia di Firenze;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato, a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° febbraio 1952 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Pontassieve, in provincia di Firenze.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1951
Registro Finanze n. 28, foglio n. 296. — LESEN

(170)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Lentella, San Salvo e Vasto del distretto di Vasto, in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Lentella, San Salvo e Vasto, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vasto, in provincia di Chieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato, a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° febbraio 1952 per i comuni di Cupello, Fresagrandinaria, Lentella, San Salvo e Vasto, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vasto, in provincia di Chieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1951
Registro Finanze n. 28, foglio n. 299. — LESEN

(171)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i Comuni del distretto di Larino, in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Larino, in provincia di Campobasso;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato, a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° febbraio 1952 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Larino, in provincia di Campobasso.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1951
Registro Finanze n. 28, foglio n. 339. — LESEN

(172)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1951.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Ismailia (Egitto).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2801, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Ismailia alle dipendenze del Consolato in Porto Said (Egitto).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° novembre 1951

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1951
Registro Esteri n. 28, foglio n. 282. — BARNABA

(293)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1951.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Galveston (Stati Uniti d'America).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866 n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Galveston alle dipendenze del Consolato in New Orleans (Stati Uniti d'America).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° novembre 1951

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1951
Registro Esteri n. 28, *foglio n.* 281. — BARNABA

(292)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Norcia, con sede in Norcia (Perugia), e messa in liquidazione dell'istituto medesimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Norcia (Perugia), volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Norcia, con sede in Norcia (Perugia), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(250)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Conflenti, società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Conflenti (Catanzaro), e messa in liquidazione dell'azienda medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Conflenti, società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Conflenti (Catanzaro), e di sottoporre l'azienda alla procedura speciale di liquidazione di che al titolo 7°, capo 3° del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, ed al capo 8° del menzionato regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Conflenti, società cooperativa in nome collettivo, con sede nel comune di Conflenti (Catanzaro), e l'azienda è posta in liquidazione secondo le norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(252)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Baronia (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Baronia (Avellino) e il dott. Ferraro Pietro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa, con l'incarico, altresì, di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(118)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 20 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre stesso anno, con il quale i signori dott. ing. Enrico Ranza ed il notaio dott. Pietro Pistoni, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori conte Orazio Anguissola Scotti ed il dottor ing. Giovanni Marchesi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(116)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno stesso anno, con il quale i signori dott. Lorenzo Capriata e dottor Mario Mensi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori prof. avv. Mario Enrico Viora e prof. dottor Silvio Frè sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(114)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare cooperativa di Altamura (Bari) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Altamura (Bari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca mutua popolare cooperativa di Altamura (Bari);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca mutua popolare cooperativa di Altamura (Bari) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Altamura, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(103)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1952.
Proroga degli sfratti nel comune di Gallarate.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Varese;

Decreta:

Il comune di Gallarate è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopracitata.

Roma, addì 3 gennaio 1952

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(263)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1952.
Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 stesso mese ed anno, con il quale i signori ing. Mario Bobbio Pallavicini e prof. Filippo Forni sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Mario Bobbio Pallavicini è confermato presidente della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona, ed il rag. Domenico Mossi è nominato vice presidente della Cassa stessa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1952

Il Ministro: VANONI

(324)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa a responsabilità limitata « La Partenopea », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa a responsabilità limitata « La Partenopea », con sede in Napoli, costituita con atto 11 dicembre 1945 del notaio Giuseppe Quaranta, è stata sciolta ad ogni effetto di legge.

(186)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Spiaggia di Serapo » per costruzione di case in Gaeta, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa edilizia « Spiaggia di Serapo » per costruzione di case in Gaeta, con sede in Roma, costituita nel 1928 per notaio Zanghi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(188)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 17

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,92	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 21 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,15
Id. 3,50 % 1902	64,25
Id. 3 % lordo	64,20
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	70,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,70
Id. 5 % 1936	90,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,65
Id. 5 % 1960	96,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,91
1 dollaro canadese	» 922 —

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio irriguo Manarola », con sede nel comune di Riomaggiore (La Spezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 22139 in data 3 gennaio 1952, è stato approvato, con modifiche, ai sensi degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo Manarola, con sede nel comune di Riomaggiore (La Spezia), deliberato dall'assemblea costitutiva dell'ente.

(177)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di varianti al piano di ricostruzione di Isernia (Campobasso)

Con decreto Ministeriale 9 gennaio 1952, n. 3856, è stato approvato il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Isernia, firmato in quattro planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detto progetto resta fermo il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato con decreto Ministeriale 24 febbraio 1950.

(218)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e dei vice presidenti dei Monti di credito su pegno di Avellino, Bergamo ed Urbisaglia (Macerata) e nomina dei presidenti del Monte di credito su pegno di Camposampiero (Padova) e dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, numero 10;

Dispone:

1. I signori prof. Alfonso Biondi e ing. Mario della Sala sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Avellino, con sede in Avellino.
2. I signori dott. Luigi Mendini e prof. rag. Manfredo De Paolis sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo, con sede in Bergamo.
3. Il dott. Marco Romano è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Camposampiero (Padova), con sede in Camposampiero, in sostituzione del sig. Antonio Fasinazzo.
4. L'ing. Giovanni Devitofrancesco è nominato presidente dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia, con sede in Foggia, essendo deceduto il predecessore comm. Virgilio Guarducci.
5. I signori Giuseppe Caraceni e Didio Ferranti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Urbisaglia (Macerata), con sede in Urbisaglia.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(325)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Norcia, con sede in Norcia (Perugia), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 dicembre 1951, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Norcia (Perugia), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Luigi Contenti fu Alessandro è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Norcia, con sede in Norcia (Perugia), ed i signori rag. Marcello Marini fu Paolo, Dante Zanini fu Raffaele e Giuseppe Millefiorini di Attilio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(251)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Conflenti, con sede nel comune di Conflenti (Catanzaro), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 dicembre 1951, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Conflenti, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Conflenti (Catanzaro) e mette in liquidazione coatta l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, ed al capo 8° del citato regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Antonio Mastroianni fu Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Conflenti con sede nel comune di Conflenti (Catanzaro) ed i signori dott. Giovanni Paola fu Michelino, Antonio Gentile fu Giuseppe e Antonio Politano di Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(253)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a due posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, indetto con decreto 5 luglio 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 5 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1951 (registro n. 52 Presidenza, foglio n. 45) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 1° settembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, riservato al personale di ruolo del gruppo immediatamente inferiore, nonchè al personale non di ruolo in servizio da almeno cinque anni nei servizi del soppresso Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;
Vista la designazione dell'on. Ministro per l'interno;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, è costituita come segue:

Presidente:

Rizza dott. Giulio Cesare, prefetto di 1ª classe (gruppo *A*, grado 3°).

Membri:

Cuturi dott. Antonio, ispettore generale (gruppo *A*, grado 5°);
Stoppani dott. Fernando, ispettore generale (gruppo *A*, grado 5°), capo del personale del Commissariato per il turismo;
De Roberto comm. Pasquale, direttore capo di divisione (gruppo *A*, grado 6°).

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Tommaso Delli Priscoli, capo sezione (gruppo *A*, grado 7°).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1951
Registro Presidenza n. 57, *foglio n.* 202

(191)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, indetto con decreto 5 luglio 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 5 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1951 (registro n. 52 Presidenza, foglio n. 44) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, riservato, ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo, o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio;
Viste le designazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, è composta come segue:

Presidente:

D'Avino dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Membri:

Casorati dott. Pier Renato, vice procuratore generale della Corte dei conti;
Di Nardi dott. prof. Giuseppe, straordinario di economia politica nell'Università di Bari;
Stoppani dott. Fernando, ispettore generale (gruppo *A*, grado 5°), capo del personale del Commissariato per il turismo;
Ricci dott. Guido, capo divisione (gruppo *A*, grado 6°).

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Ciro De Troia, capo sezione (gruppo *A*, grado 7°).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma addì 27 ottobre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1951
Registro Presidenza n. 57, *foglio n.* 201

(192)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, indetto con decreto 5 luglio 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 5 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1951 (registro n. 52 Presidenza, foglio n. 100) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 3 ottobre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova (gruppo *A*), nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo;
Viste le designazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, è composta come segue:

Presidente:

D'Avino dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Membri:

Ciampani dott. Tommaso, consigliere della Corte dei conti;
Di Nardi dott. prof. Giuseppe, straordinario di economia politica dell'Università di Bari;
Stoppani dott. Fernando, ispettore generale (gruppo *A*, grado 5°), capo del personale del Commissariato per il turismo;
Cuturi dott. Antonio, ispettore generale (gruppo *A*, grado 5°).

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Tomaso Delli Priscoli, capo sezione (gruppo *A*, grado 7°).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1951
Registro Presidenza n. 56, *foglio n.* 405

(193)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del Commissariato per il turismo, indetto con decreto 7 luglio 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 7 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo (registro n. 52 Presidenza, foglio n. 37), con il quale è stato bandito un concorso per titoli ad un posto di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo;

Visto l'art. 18 del regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Decreta:

L'art. 6 del decreto Presidenziale 7 luglio 1951, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

del capo del personale del Commissariato per il turismo, presidente;

da due funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, membri;

di un professore ordinario degli istituti medi di istruzione, membro;

di un impiegato del ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al nono, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al nono.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione

Roma, addì 3 novembre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Registro Presidenza n. 56, *foglio n.* 341

(195)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Esito del concorso per esami ad un posto di capo di laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per l'insegnamento della zootecnica dei paesi tropicali e subtropicali e dell'igiene del bestiame.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 2 settembre 1950, col quale venne indetto un concorso per esami ad un posto di capo di laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per l'insegnamento della zootecnica dei paesi tropicali e subtropicali e dell'igiene del bestiame;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 16 maggio 1951, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti gli atti e la relazione finale in data 5 ottobre 1951 della cennata Commissione giudicatrice da cui risulta che al concorso di che trattasi ha partecipato soltanto il dott. Tito Manlio Bettini, vice capo di laboratorio di 1ª classe (grado 8°, gruppo *A*), del ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana e che il medesimo nelle prove d'esame ha riportato la votazione complessiva di punti 50 su 50;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Il prof. dott. Tito Manlio Bettini è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di capo di laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) del ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per l'insegnamento della zootecnica dei paesi tropicali e subtropicali e dell'igiene del bestiame, con punti 50 su 50.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1951

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1951
Registro Africa Italiana n. 4, *foglio n.* 380. — ZANCA

(67)

Esito del concorso per esami ad un posto di capo di laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per l'insegnamento dell'agronomia e coltivazioni nei paesi tropicali e subtropicali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 4 settembre 1950, col quale venne indetto un concorso per esami ad un posto di capo di laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per l'insegnamento dell'agronomia e coltivazioni nei paesi tropicali e subtropicali;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 17 maggio 1951, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti gli atti e la relazione finale in data 30 settembre 1951 della cennata Commissione giudicatrice, da cui risulta che al concorso di che trattasi ha partecipato soltanto il dott. Marassi Arturo, vice capo laboratorio di 1ª classe (grado 8°, gruppo *A*), nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana e che il medesimo nelle prove di esame ha riportato la votazione complessiva di punti 49,16 su 50;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Il prof. dott. Arturo Marassi è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di capo di laboratorio ordinario di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) del ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per l'insegnamento della agronomia e coltivazioni nei paesi tropicali e subtropicali con punti 49,16 su 50.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1951

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1951
Registro Africa Italiana n. 4, *foglio n.* 379. — ZANCA

(68)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.